

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI SOSTA CAMPER
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 10.4.2014

Articolo 1.

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta camper, in seguito citata "area camper", sita in Prarostino, località San Bartolomeo.

Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, nonché l'area dedicata al lavaggio stoviglie e la zona di allacciamento alla corrente elettrica.

Articolo 2.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento rinviano ai seguenti testi normativi:

- D.Lgs. 285/92 "Nuovo codice della strada" e s.m.i.;
- D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.

Articolo 3.

La sosta all'interno dell'area è permessa solo agli autocaravan definiti all'art. 54 lett. m) del D.Lgs. 285/92: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, verande, etc...). I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo art. 13 ed allontanati. L'area di sosta è stata istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. h) del D.Lgs. 285/92.

Articolo 4.

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 12 (dodici) caravan contemporaneamente.

Articolo 5.

La sosta dei caravan è ammessa come da separato documento denominato "Modalità di sosta area camper", redatto dall'amministrazione al fine di rispondere alle esigenze dei fruitori del servizio.

Articolo 6.

La sosta degli autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. E' vietata l'apertura o l'installazione di verande, tende o parti del veicolo che fuoriescano dalla piazzola. E' vietato sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.

E' vietata anche la cessione a terzi della piazzola ed il subentro di terzi nell'occupazione dei veicoli in sosta.

Articolo 7.

E' permesso, unicamente ai soggetti paganti la tariffa per l'utilizzo dei servizi dell'area camper, applicare alla presa dell'acqua presente all'interno dell'area tubazioni idonee a captare l'acqua e a convogliarla negli appositi serbatoi degli autocaravan, purchè le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi.

E' permesso l'utilizzo dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

I contenitori dei wc chimici, così come tutti gli altri liquami e le acque reflue raccolti negli impianti interni dei camper, devono essere svuotati negli appositi pozzetti di scarico presenti nell'area. Le operazioni di scarico possono essere effettuate solo durante le ore diurne.

E' permesso l'allacciamento alla corrente elettrica unicamente alla colonnina di pertinenza della singola piazzola, con attrezzatura a norma di legge.

Articolo 8.

Sono assolutamente vietati all'interno dell'area camper, da parte del personale non autorizzato:

- lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
- l'accensione di fuochi al di fuori delle aree eventualmente appositamente attrezzate;
- lo sradicamento dell'erba, lo spoglio o l'abbattimento degli alberi, l'arrampicamento sugli stessi;

- l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
- la circolazione di animali ed in particolare di cani privi di guinzaglio e museruola;
- il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dagli autocaravan, e di veicoli a trazione animale;
- la sosta prolungata di vetture con il motore acceso;
- il lavaggio dei camper, sia nelle piazzole di alloggio, sia nella piazzola di scarico.
- il posizionamento all'esterno del mezzo autorizzato di tavoli, sedie, gazebo, stendibiancheria ed altri oggetti di qualsiasi natura e dimensioni, se eccedenti l'area di pertinenza della piazzola;
- sono vietate attività che arrechino disturbo agli altri utenti.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Gli ospiti dei camper devono evitare comportamenti ed attività rumorose, nonché l'uso di apparecchiature che provochino disturbo, in particolare durante le ore serali e notturne.

Il lavandino presente nell'area è unicamente adibito al lavaggio di stoviglie.

L'amministrazione comunale è autorizzata ad intervenire per lo spostamento o la rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per i danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di deposito.

L'area camper non è custodita. L'amministrazione comunale è pertanto esonerata da ogni responsabilità in ordine a danni alle persone e alle cose che si verificassero al suo interno. Inoltre è vietato l'utilizzo di generatori di corrente.

Articolo 9.

L'accesso degli autocaravan all'area camper è a pagamento, in base alle tariffe indicate in allegato al bilancio di previsione annuale. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'amministrazione comunale. L'utente è tenuto ad esporre la tessera di abbonamento rilasciata a seguito dell'esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento. I mezzi situati all'interno dell'area camper sprovvisti di tessera valida saranno sanzionati ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento. In caso di soggiorno per una singola giornata potrà essere esposto unicamente il bollettino attestante il pagamento.

L'eventuale interruzione nell'erogazione dei servizi prestati (scarico reflui, adduzione acqua potabile, ecc.) per guasti o per casi di forza maggiore, non obbliga l'amministrazione al risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.

Articolo 10.

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del d.Lgs. 285/92 è vietato lo scarico di rifiuti organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 185, comma 6 dello stesso D.Lgs.

Articolo 11.

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/92 costituisce pertinenza dell'area camper.

I conducenti degli autocaravan sono tenuti a provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 10, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 12.

E' consentita altresì la sosta di autoveicoli e motoveicoli al di fuori delle piazzole, fronte scarpata, posizionati in modo da non intralciare la libera circolazione e da non arrecare disturbo ai veicoli in sosta nelle piazzole.

Ai possessori di tali veicoli sono vietati:

- la captazione dell'acqua;
- lo scarico dei reflui;
- l'allacciamento alla corrente elettrica.

Tali soggetti non saranno tenuti al pagamento della tariffa, ma dovranno essere muniti di apposita tessera autorizzativa.

Articolo 13.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Articolo 14.

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto comunale e dai regolamenti.